

ACCORDO QUADRO

TRA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, con sede in Roma, via Icilio, n. 7, C.F. 80069130583, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

E

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA, C.F. 00422420588 e partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, via Appia Nuova 1411, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, Dr. Ugo Della Marta.

di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”

PREMESSO CHE

1. L'Ordine Nazionale dei Biologi

- è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle attività formative;
- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine stesso e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all'albo.

2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, nell'ambito della sua *mission*, è impegnato a rafforzare il proprio ruolo sia come Ente del SSN sia nell'ambito delle proprie funzioni di diagnosi, ricerca e formazione. In tali ambiti opera quale polo di formazione ed aggiornamento per la qualificazione degli operatori del sistema sanitario pubblico e del settore agro-zootecnico-alimentare per rafforzare le attività a sostegno della sicurezza degli alimenti, a tutela dei consumatori e potenziare le relazioni internazionali anche nell'ambito della cooperazione con Paesi Terzi.

3. Le Parti convengono sull'opportunità di stabilire interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti a valenza scientifica nell'ambito della sicurezza alimentare che potranno prevedere anche il coinvolgimento e la sinergia con altri enti e istituzioni quali ordini dei Medici Veterinari, Regioni, Università, Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ecc.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Accordo Quadro contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente Accordo Quadro è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra Ordine Nazionale dei Biologi e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana che favorisca il migliore impiego delle rispettive risorse per il raggiungimento dei fini comuni nel rispetto delle reciproche competenze.

L'obiettivo comune è quello di stabilire interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e della sicurezza alimentare che potranno prevedere anche il coinvolgimento e la sinergia con altri enti e istituzioni.

In relazione a ciascuna iniziativa saranno, di volta in volta regolati, in maniera puntuale i rapporti progettuali, tecnici ed economici utili e necessari all'esercizio della professione in ambito multidisciplinare.

ARTICOLO 3

(Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro - proroga e rinnovo)

Il protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata triennale.

Potrà essere prorogato o rinnovato previa adozione di apposito provvedimento formale.

ARTICOLO 4

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente protocollo d'intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti.

ART. 5

(Coordinamento)

Per l'attuazione del presente Accordo Quadro e delle successive attuazioni di cui all'Articolo 2, le Parti individuano due referenti nelle persone di:

- **Dr.ssa Stefania Papa**, per l'Ordine Nazionale dei Biologi;
- **Dr. Luigi Lanni** per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

I referenti designati predispongono appositi documenti programmatici che, dopo opportuna verifica ed eventuale integrazione, saranno resi operativi, previo parere

favorevole dei rispettivi competenti organi monocratici e/o collegiali di governo, mediante sottoscrizione tra le stesse parti.

ART. 6

(Condizioni economiche)

Il presente Accordo Quadro non contempla oneri a carico delle Parti.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, potranno essere, eventualmente, individuate risorse finanziarie, presso Enti/Istituzioni, all'uopo preposte.

ART. 7

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione scritta, da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo Quadro, nel caso sopraggiungano necessità di registrazione, sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, via Appia Nuova, n. 1411, Roma
- Ordine Nazionale dei Biologi, via Icilio, n. 7, Roma

ART. 10

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 11

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

IL PRESIDENTE
Ordine Nazionale dei Biologi
(Sen. Dr. Vincenzo D'Anna)

IL DIRETTORE GENERALE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana
(Dr. Ugo Della Marta)